

Allegato "A"



COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia
Piazza Castello 11 – 27019 Villanterio
Cod.fisc. e P.Iva 00426210183 – Tel. 0382967122

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 3.10.2019

TITOLO I - Commercio Itinerante

Articolo 1 – Autorizzazioni

Articolo 2 – Modi di svolgimento

Articolo 3 – Divieti

TITOLO II - Attività di Controllo

Articolo 4 – Obbligo di esibire l'autorizzazione commerciale, la Carta di Esercizio, la relativa Attestazione annualmente aggiornata

TITOLO III - Disposizioni Igienico-Sanitarie e in Materia di Inquinamento Acustico - Atmosferico

Articolo 5 – Rinvio alle norme generali

TITOLO IV - Sanzioni

Articolo 6 – Sanzioni pecuniarie

Articolo 7 – Sospensione dell'autorizzazione

Articolo 8 – Revoca dell'autorizzazione

TITOLO V - Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo 9 – Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 1 - Autorizzazioni

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal dirigente, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., in conformità a quanto previsto dalla legge regionale.

Articolo 2 - Modi di svolgimento

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa.

E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per una durata non superiore ad ore 2 dall'inizio del sosta.

4. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

5. Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 500 metri dai precedenti.

6. Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.

Articolo 3 - Divieti

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:

a) in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree dove si svolge il mercato o la fiera;

b) nelle aree a verde, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Settore comunale competente in materia;

c) nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali);

d) in tutte le altre vie e/o piazze escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora sussistono motivi viabilistici, igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro, o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Al produttore agricolo che esercita la vendita di propri prodotti in forma itinerante si applicano gli articoli 1 e 2.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Articolo 4 - Obbligo di esibire l'autorizzazione commerciale, la Carta di Esercizio, la relativa attestazione annualmente aggiornata.

1. L'autorizzazione commerciale deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli addetti alle attività di controllo, unitamente ad un documento di identità, della carta di esercizio con la relativa attestazione aggiornata.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE E IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO – ATMOSFERICO

Articolo 5 – Rinvio alle norme generali

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma esercitata, ossia con posteggio permanente, temporaneo o in forma itinerante, deve rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico.

Le eventuali attrezzature non collegate alla rete elettrica cittadina, utilizzate per la produzione di energia elettrica devono essere di conseguenza conformi alle norme di settore vigenti.

L'inosservanza, se non sanzionata direttamente da altre leggi, è punita ai sensi dell'Art. 36 del presente regolamento.

TITOLO IV

SANZIONI

Articolo 6 - Sanzioni pecuniarie

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le sotto riportate modalità:

Violazione Accertata	Sanzione Minima	Sanzione Massima
Autorizzazione non originale	€ 160,00	€ 480,00
Omessa esposizione dell'autorizzazione, della carta di esercizio e dell'attestazione	€ 160,00	€ 480,00
Vendita di prodotti diversi da quelli autorizzati	€ 150,00	€ 500,00
Inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico ed atmosferico.	€ 160,00	€ 480,00

2. Il Personale dell'Amministrazione Comunale, in possesso di adeguata categoria e specifico profilo professionale è abilitato ad elevare sanzioni relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Tale potestà sarà definita e disciplinata in dettaglio con specifico provvedimento.

Articolo 7 - Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità, così come individuate dalla L.R. 6/2010, o di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nei 365 giorni decorrenti dalla prima infrazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

3. La sospensione è rapportata alla cadenza periodica (giornaliera, infrasettimanale, settimanale o mensile) dell'attività di commercio su aree pubbliche: pertanto, il provvedimento sanzionatorio indica specificamente i giorni di calendario e il posteggio in cui la sanzione deve essere eseguita.

Articolo 8 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nei casi previsti dalla legge regionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con questo regolamento.
2. Questo regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione.